



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
Commissione nazionale per la formazione continua

MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO

INDICE

Definizioni e acronimi	3
1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario	4
1.1. Obbligo di formazione continua	4
1.2. Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo	4
1.3. Mancato esercizio della professione	5
1.4. Accesso alla formazione continua	6
1.5. Pubblicità dell'evento ECM	7
1.6. Attività formative	8
1.7. Docenti dell'evento	8
1.8. Conflitto d'interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell'evento	8
1.9. Reclutamento del professionista sanitario	9
1.10. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario	9
1.11. Attestati ECM e attestati di partecipazione	9
1.12. Certificazione ECM	10
1.13. Segnalazione di irregolarità	10
1.14. Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider	10
2. Obiettivi formativi e Dossier formativo	12
2.1. Obiettivi formativi	12
2.2. Dossier formativo	12
2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo	12
2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus	13
3. Formazione individuale	14
3.1. Attività formative non erogate da provider	14
3.2. Attività di ricerca scientifica	14
3.2.1. Pubblicazioni scientifiche	14
3.2.2. Sperimentazioni cliniche	14
3.3. Tutoraggio individuale	15
3.4. Formazione individuale all'estero	15
3.4.1. Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF	15

3.4.2. Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF	16
3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero	16
3.5. Autoformazione	16
3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale	16
3.7. Recupero dell'obbligo formativo del triennio 2014/2016	17
3.8. Obbligo formativo medici competenti	17
4. Esoneri ed esenzioni	18
4.1. Esoneri	18
4.2. Esenzioni	19
4.3. Valutazione delle istanze	20

ALLEGATO I. Autocertificazione di mancato esercizio dell'attività sanitaria

ALLEGATO II. Scheda di valutazione della qualità percepita

ALLEGATO III. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS

ALLEGATO IV A. Certificazione ECM

ALLEGATO IV B. Certificazione ECM Medico del lavoro

ALLEGATO V. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

ALLEGATO VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

ALLEGATO VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

ALLEGATO VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all'estero

ALLEGATO IX. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

ALLEGATO X. Modello per il riconoscimento di esonero

ALLEGATO XI. Modello per il riconoscimento di esenzione

ALLEGATO XII. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

ALLEGATO XIII. Delibera Dossier formativo 2017-2019

DEFINIZIONI E ACRONIMI

«*Accordo Stato-Regioni 2017*»: Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 sul documento *La formazione continua nel settore «Salute»*;

«*CNFC*»: Commissione nazionale per la formazione continua;

«*COGEAPS*»: Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie;

«*CTR*»: Comitato Tecnico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

«*DF*»: dossier formativo;

«*Docenti*»: docenti, relatori, tutor di un evento ECM;

«*Formazione individuale*»: tutte le attività formative non erogate da *provider*;

«*LEEF*»: Lista degli Enti Esteri di Formazione;

«*Provider*»: soggetto accreditato sul territorio italiano all'erogazione di formazione continua nel settore «*Salute*».

1. Diritti ed obblighi sulla formazione continua del professionista sanitario

Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.

Il presente Manuale fissa la disciplina nazionale ECM specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla CNFC nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'interno del Programma nazionale ECM predisposto dalla CNFC¹.

1.1. Obbligo di formazione continua

L'obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni o recuperi.

La riduzione dell'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:

- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
- nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale nel triennio 2017-2019, ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio.

Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 "Esoneri ed esenzioni". I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo.

Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da *provider*, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni o recuperi. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di "formazione individuale" previste nel capitolo 3.

Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.

1.2. Destinatari e decorrenza dell'obbligo formativo

Sono destinatari dell'obbligo ECM i professionisti che esercitano una delle professioni riconosciute dalla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute nonché i professionisti del "ruolo sanitario".

L'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l'esercizio dell'attività sanitaria.

¹ V. art. 8 comma 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 2017 e § 1 del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM del 2017.

Per le professioni il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Ordini, il titolo abilitante corrisponde alla prima iscrizione all'Ordine.

Per le professioni il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad Ordini, il titolo abilitante corrisponde al titolo di studio o altro provvedimento abilitante².

Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo³. A tal fine, il debito formativo viene calcolato suddividendo per tre il numero di crediti previsti per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale, al netto di esoneri ed esenzioni⁴, e moltiplicando il risultato per il numero degli anni residui del triennio formativo in corso.

1.3. Mancato esercizio della professione

Il professionista sanitario che non abbia esercitato la professione per almeno un anno⁵ all'interno dello stesso triennio formativo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: pensionato che non esercita la sua professione, cancellazione e successiva reinscrizione all'Ordine) può chiedere la riduzione di un terzo del suo obbligo formativo triennale; la riduzione sarà di due terzi se il periodo di mancato esercizio copre due anni (non sono previste frazioni di anno). L'obbligo formativo sarà azzerato al professionista che non ha esercitato per l'intero triennio. Nel caso in cui il mancato esercizio sia a cavallo di due differenti trienni formativi il professionista può scegliere in quale dei due trienni avvalersi della riduzione.

Il professionista dovrà maturare 10 crediti di recupero da sommarsi al proprio obbligo formativo triennale se il mancato esercizio ha avuto una durata di 1 o 2 anni.

Il professionista dovrà maturare 20 crediti di recupero da sommarsi al proprio obbligo formativo triennale se il mancato esercizio ha avuto una durata di oltre 2 anni.

I crediti di recupero derivanti dal mancato esercizio della professione dovranno essere acquisiti entro 6 mesi dalla ripresa dell'esercizio dell'attività lavorativa in ambito sanitario e comunque non oltre la scadenza del triennio formativo in cui il professionista rientra.

Simulazione 1: il dott. Tizio dichiara la sospensione dell'attività professionale per il solo anno 2018. Può quindi chiedere, per il triennio 2017-2019, la riduzione di un terzo dell'obbligo formativo. Quest'ultimo ammonterà, dunque, a 100 crediti al massimo, al netto di altri esoneri/esenzioni ed eventuali riduzioni a cui verranno sommati i 10 crediti di recupero. Nel primo semestre 2019 il professionista dovrà acquisire almeno 10 crediti.

Simulazione 2: il dott. Caio dichiara la sospensione dell'attività professionale per gli anni 2013-2017. Tale sospensione si verifica a cavallo di due differenti trienni formativi pertanto il suo obbligo formativo sarà, al netto di altri esoneri/esenzioni ed eventuali riduzioni: 100 crediti per il triennio 2011-13; 0 crediti per il triennio 2014-16; 120 crediti per il triennio 2017-19 (120 crediti sono la somma dei 100 previsti per l'obbligo formativo ridotto di 1/3 e dei 20 crediti previsti dal recupero da acquisire entro il primo semestre 2018).

Le dichiarazioni di mancato esercizio e di ripresa dell'attività vanno presentate dal professionista sanitario non oltre la scadenza del triennio formativo di riferimento, mediante autocertificazione, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

La dichiarazione dovrà essere inviata all'ente competente al rilascio della certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo, individuato ai sensi del seguente § 1.12, avendo cura di

² Nelle more della completa attuazione della legge 3 dell'11 gennaio 2018.

³ Art. 26, commi 1 e 2, dell' Accordo Stato-Regioni 2017.

⁴ Delibera della CNFC del 9 marzo 2017.

⁵ 365 giorni.

specificare il periodo nel quale l'attività sanitaria non è stata esercitata a qualsiasi titolo o quando l'attività è stata ripresa (v. **Allegato I**).

Il mancato esercizio dovuto alle fattispecie di impedimento oggettivo allo svolgimento delle attività formative individuate nel presente Manuale come ipotesi di esenzione, seguono la disciplina di cui al § 4.2 del presente Manuale.

1.4. Accesso alla formazione continua

Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l'accesso all'anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo

Il professionista sanitario ha diritto di scegliere e partecipare liberamente agli eventi organizzati dai *provider*, fermi restando i vincoli posti dalle vigenti normative delle singole categorie.

Fino all'esaurimento del numero dei discenti destinatari dell'offerta formativa comunicato all'ente accreditante, i professionisti sanitari destinatari dell'evento che ne facciano richiesta, hanno diritto all'accesso all'evento da parte dei *provider* salvo, ove previsto, l'obbligo di pagamento della quota di iscrizione al corso.

Come previsto dal § 4.8 "Variazione e cancellazione dell'evento" del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM* sono previste modifiche e cancellazioni agli eventi formativi:

<i>Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM</i> in fase di approvazione

1.5. Pubblicità dell'evento ECM

Si rinvia al § 4.7 “Pubblicità dell'evento ECM” del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

<p><i>Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM</i> in fase di approvazione</p>
--

1.6. Attività formative

Si rinvia ai §§ 3 (e relativi allegati), 4.1, 4.2, 4.3 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

§ 4.1 “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM”

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

§ 4.2 “Obiettivi formativi”

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

§ 4.2.1 “Le tre aree di obiettivi formativi”

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

§ 4.3 “Durata e sede dell’evento”

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

1.7. Docenti dell’evento

Si rinvia al § 4.5 “Docenti e moderatori dell’evento” del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

1.8. Conflitto d’interessi, sponsorizzazione e pubblicità nell’evento

Il professionista sanitario ha diritto di pretendere dal *provider* un’attività educativa obiettiva e non influenzata da interessi, diretti e indiretti, tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione e formazione. L’attività formativa deve essere fondata, sotto il profilo scientifico, sulle evidenze delle prove di efficacia e sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e indipendenti.

Si rinvia ai §§ 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

§ 4.16 “Conflitto d’interessi ECM”

Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

§ 4.17 “Sponsorizzazione dell’evento ECM”

Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

§ 4.18 “Pubblicità nell’evento ECM di prodotti di interesse sanitario”

Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

§ 4.19 “Pubblicità sui siti internet”

Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM in fase di approvazione

1.9. Reclutamento del professionista sanitario

Si considera reclutato il professionista sanitario che, per la partecipazione ad eventi formativi, beneficia di vantaggi economici e non economici, diretti ed indiretti, da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario, in quanto da queste individuato.

Per il triennio 2017/2019 non è possibile assolvere mediante reclutamento a più di un terzo del proprio obbligo formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni e recuperi⁶.

Prima dell’inizio dell’evento, il professionista sanitario ha l’obbligo di dichiarare al *provider* il proprio reclutamento.

Il *provider* è responsabile della conservazione delle dichiarazioni e della loro trasmissione all’ente accreditante e al COGEAPS.

Il *provider* non può trasmettere allo *sponsor* o all’impresa reclutante gli elenchi e gli indirizzi dei discenti, dei docenti e dei moderatori dell’evento.

1.10. Scheda di qualità percepita e percezione interessi commerciali in ambito sanitario

Fuori dalle ore destinate alla formazione, il professionista ha l’obbligo di compilare, anche nel caso in cui l’evento non sia sponsorizzato, una scheda di valutazione sulla qualità nella quale indicare l’eventuale percezione di influenze di interessi commerciali in ambito sanitario, la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale dei partecipanti, la qualità formativa del programma e dei singoli docenti, l’efficacia della formazione rispetto agli obiettivi formativi, la qualità dell’organizzazione e qualora sia un evento di formazione a distanza, il tempo necessario per svolgere l’attività.

La scheda di valutazione della qualità deve essere compilata in forma anonima da parte dei discenti e deve essere acquisita dal *provider* separatamente rispetto alla documentazione di verifica dell’apprendimento, ove prevista, e all’eventuale documentazione anagrafica del discente. Qualora la scheda di valutazione venga svolta *online*, l’acquisizione informatica della stessa dovrà avvenire con modalità tali da garantire l’anonimato del discente.

Il modello della scheda di qualità percepita è allegato al presente Manuale (**Allegato II**). Resta salvo quanto stabilito nel § 4.11 del *Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM*.

1.11. Attestati ECM e attestati di partecipazione

Si rinvia al § 4.12 “Attestati ECM” del *Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM*.

⁶ Art. 80 dell’Accordo Stato-Regioni 2017.

I *provider* che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'ente accreditante i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i corsi di *formazione a distanza*, i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario che abbia acquisito i crediti durante la fase iniziale del corso debba attendere fino a 90 giorni dopo il termine del corso a distanza).

1.12. Certificazione ECM

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS (**Allegato III**) e, al termine del triennio formativo di riferimento l'eventuale certificazione del pieno soddisfacimento dell'obbligo formativo del relativo triennio (**Allegati IV A e IV B**).

Competenti al rilascio della certificazione sono:

- a) per i professionisti esercenti una professione regolamentata e ordinata, i relativi Ordini;
- b) per i professionisti esercenti una professione regolamentata non ancora ordinata, nelle more della completa attuazione della legge 3 dell'11 gennaio 2018, la CNFC.

Per il compimento di tali attività, gli enti certificatori si avvalgono delle anagrafi gestite dal COGEAPS.

Le certificazioni rilasciate sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all'assolvimento dell'obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Nell'eventualità in cui il professionista intenda inoltrare richieste di esoneri ed esenzioni, richieste di riconoscimento di attività di formazione individuale, o esercitare il diritto di recupero delle partecipazioni ECM può, con specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS, integrare la propria posizione.

1.13. Segnalazione di irregolarità

Il professionista che, frequentando un evento formativo, ritenga di aver rilevato delle irregolarità rispetto alla normativa ECM può effettuare una segnalazione all'indirizzo ecmfeedback@agenas.it, anche in forma anonima, o tramite altre modalità di comunicazione messe a disposizione dall'ente accreditante.

1.14. Tutela del discente (o docente) nel caso di mancato, incompleto o inesatto rapporto dell'evento da parte del provider

Nel caso in cui il discente (o docente) che ha partecipato all'evento ed ha diritto al riconoscimento dei crediti previsti per l'attività formativa frequentata, non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nel rapporto, lo stesso deve rivolgersi al *provider* per verificare lo stato dell'invio del rapporto.

Qualora il *provider* non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del *provider*, il professionista producendo al COGEAPS le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider, può richiedere l'inserimento manuale dei propri crediti al COGEAPS (con specifica procedura informatica da eseguire) il quale contestualmente informerà l'Ente accreditante che, eseguite le

verifiche di competenza sullo stato di attività del provider, autorizzerà o meno il COGEAPS all'inserimento manuale.

Per presentare l'istanza di registrazione manuale dei crediti pertanto devono sussistere le seguenti condizioni:

1. l'evento deve risultare inserito nel portale ECM dell'Ente accreditante;
2. il discente (o docente) deve presentare le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider;
3. il discente (o docente) deve rilasciare un'autodichiarazione redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000 nella quale specifica:
 - a. il nome ed il numero identificativo del *provider*;
 - b. il titolo ed il numero identificativo dell'evento e l'eventuale numero di edizione;
 - c. luogo e data in cui si è svolto il corso di formazione;
 - d. di aver partecipato all'evento, e nel caso del discente di aver superato il test di valutazione ove previsto e di avere diritto al riconoscimento dei relativi crediti, specificando: l'ente accreditante, l'obiettivo formativo, l'eventuale reclutamento, il ruolo (docente/relatore/tutor, partecipante), data acquisizione crediti.
4. il discente (o docente) deve produrre l'attestato di partecipazione al corso di cui richiede l'inserimento dei crediti, in originale o in copia conforme.

2. Obiettivi formativi e Dossier formativo

2.1. Obiettivi formativi

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La CNFC individua, in condivisione con il CTR, gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all'art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012, legge 24/2017 ed altra normativa inerente gli obiettivi formativi e li inserisce in almeno una delle seguenti macroaree:

- a) obiettivi formativi tecnico-professionali;
- b) obiettivi formativi di processo;
- c) obiettivi formativi di sistema.

L'elenco degli obiettivi formativi è riportato nel paragrafo 4.2 del *Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM*.

2.2. Dossier formativo

Il DF costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all'interno di gruppi professionali.

La CNFC stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del DF (**Allegato XIII** - delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, che stabilisce le regole per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo per il triennio 2017/2019), che è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l'offerta formativa da parte dei provider.

La funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo individuale è presente sul portale del COGEAPS, nella scheda del singolo professionista; la funzione informatica utile alla compilazione del dossier formativo di gruppo è anch'essa presente presso il portale COGEAPS, ma dovrà essere attivata tramite la richiesta delle credenziali di accesso alla Commissione nazionale per la formazione continua da parte dei soggetti abilitati di cui all'art. 3, lettera b) della delibera della CNFC del 4 novembre 2016, come modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017.

2.2.1 Dossier formativo individuale e di gruppo

Il DF può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS, sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, e di gruppo. Il DF di gruppo è l'espressione della coerenza dell'offerta formativa fruita in rapporto ai bisogni formativi di conoscenza rilevati in fase di analisi del fabbisogno e/o delle priorità definite dalle Aziende e dagli Ordini, e le rispettive Federazioni nazionali

Il DF di gruppo è un'opportunità per favorire nelle diverse organizzazioni uno strumento facilitante la programmazione e pianificazione professionale nei gruppi, nella logica di aumentarne l'integrazione professionale e la ricaduta formativa del gruppo a beneficio della salute della collettività.

Il singolo professionista e/o i soggetti abilitati alla costruzione del dossier di gruppo di cui al successivo paragrafo 2.2.2 hanno la possibilità di impostare il DF scegliendo la percentuale desiderata di obiettivi nell'ambito delle aree tecnico-professionali, di processo o di sistema, nel rispetto del limite massimo di 10 obiettivi complessivi.

2.2.2 Requisiti per la realizzazione del dossier formativo e relativo bonus

La delibera della CNFC del 4 novembre 2016, modificata e integrata dalla successiva delibera del 14 dicembre 2017, ha previsto i seguenti requisiti per la costruzione e la realizzazione del dossier formativo:

- a. Costruzione del dossier formativo: il dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del COGEAPS. Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:
 - 1) Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
 - 2) Per gli Ordini, Collegi, rispettive Federazioni nazionali e Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario nazionale del Ministero della Salute del 30 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
 - 3) Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto 2.
- b. Congruità del dossier formativo con la professione esercitata.
- c. Coerenza - relativamente alle aree nelle quali si individuano gli obiettivi formativi di riferimento - pari ad almeno il 70% fra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato (si rammenta che le percentuali di realizzazione di più dossier dello stesso professionista non sono cumulabili e quindi per ottenere il bonus di cui sotto è necessario il raggiungimento di tale requisito di coerenza in almeno un dossier formativo).

Il bonus quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi, di cui 10 assegnati nel triennio 2017/2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno o nel secondo anno del corrente triennio. Gli ulteriori crediti di bonus saranno assegnati nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier, qualora il dossier sia stato sviluppato nel rispetto dei principi di congruità e coerenza di cui sopra.

Il dossier formativo di gruppo, per il singolo professionista deve intendersi realizzato al raggiungimento della percentuale di coerenza di cui alla precedente lettera c).

Il bonus previsto per la realizzazione del dossier formativo, sia individuale che di gruppo, è unico e non duplicabile per ogni dossier costruito o partecipato dal professionista sanitario.

Nel caso di esonero o esenzione per l'intero triennio, il dossier viene considerato come non soddisfatto.

3. Formazione individuale

3.1. Attività formative non erogate da *provider*

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da *provider*. Tali attività possono consistere in:

- a) attività di ricerca scientifica:
 - 1. pubblicazioni scientifiche (vedi Allegato V);
 - 2. sperimentazioni cliniche (vedi Allegato VI);
- b) tutoraggio individuale (vedi Allegato VII);
- c) attività di formazione individuale all'estero (vedi Allegato VIII);
- d) attività di autoformazione (vedi Allegato IX).

Per il triennio 2017/2019 i crediti maturabili tramite le suddette attività di formazione individuale (voci a, b, c, e d) non possono complessivamente superare il 60% dell'obbligo formativo triennale tenendo conto anche dei crediti acquisibili con le docenze, fermo restando il limite del 10% per l'autoformazione di cui al successivo §3.5.

3.2. Attività di ricerca scientifica

3.2.1. Pubblicazioni scientifiche

I professionisti sanitari autori di pubblicazioni scientifiche censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science maturano il diritto al riconoscimento, per singola pubblicazione, di:

- 3 crediti (se primo nome e/o ultimo nome)
- 1 credito (altro nome)

3.2.2. Sperimentazioni cliniche

I professionisti sanitari che svolgono sperimentazioni cliniche secondo i requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 recante “*Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria*” maturano il diritto al riconoscimento di crediti formativi ECM per ogni iniziativa, in funzione dell'impegno previsto e della rilevanza dell'esito. Sono riconosciuti, a conclusione di tale attività, ove non erogata da *provider* ECM, i seguenti crediti previa dichiarazione da cui si evinca l'approvazione da parte del comitato etico e la presenza del nominativo del professionista sanitario tra gli sperimentatori:

- 2 crediti per sperimentazioni fino a sei mesi;
- 4 crediti per sperimentazioni di durata superiore a sei mesi e fino a dodici mesi;
- 8 crediti per sperimentazioni oltre i dodici mesi.

3.3. Tutoraggio individuale

I professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario⁷ e nei corsi di formazione specifica in medicina generale maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Sono esclusi dal riconoscimento dei crediti per attività di tutoraggio individuale gli assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di insegnamento relativo al corso per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, anche a titolo gratuito, ad eccezione degli incarichi conferiti a professionisti delle professioni sanitarie impegnati nei corsi di laurea L-SNT1/2/3/4 e LM-SNT 1/2/3/4 (classi delle lauree in professioni sanitarie).

3.4. Formazione individuale all'estero

Le attività formative svolte all'estero sono finalizzate al miglioramento della pratica sanitaria attraverso un apprendimento «diretto» e «personale» delle esperienze straniere che stimoli un'effettiva e adeguata comparazione interculturale.

3.4.1. Formazione individuale svolta all'estero presso enti inseriti nella LEEF

È riconosciuto il 100% dei crediti formativi (qualora indicati), fino a un massimo di 50 crediti per ogni singola attività formativa non erogata da *provider* e svolta all'estero presso gli enti inseriti dalla CNFC, su proposta della Sezione V, nella Lista degli Enti Esteri di Formazione (LEEF). Nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista sanitario non siano indicati i crediti formativi ma sia indicato un numero effettivo di ore di attività formativo, si applica il criterio di 1 credito formativo per ogni ora di formazione ECM. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate le informazioni del numero dei crediti e del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi. Le attività di formazione a distanza individuale estera sono consentite solo se non derogano al rispetto dei criteri di assegnazione dei crediti e alle garanzie previste dal presente Manuale. Hanno un'efficacia subordinata al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

L'ente può essere inserito nella LEEF solo se:

- a) ha la propria sede principale nei paesi indicati dalla CNFC, con apposita delibera pubblicata sul sito istituzionale della CNFC, su indicazione della Sezione V;
- b) è di comprovato rilievo internazionale e ha come fine istituzionale la formazione, la ricerca o l'erogazione di prestazioni sanitarie;
- c) non produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti di interesse sanitario. Tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
- d) non è accreditato nell'ordinamento italiano come *provider* ECM.

Per l'elaborazione della proposta di inserimento nella LEEF, la Sezione V compie attività di verifica e un'istruttoria da sottoporre alla CNFC anche mediante la richiesta dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili per una valutazione della rilevanza scientifica dell'Ente e della conformità della sua struttura organizzativa ai principi previsti dalla normativa nazionale in materia ECM.

La LEEF viene pubblicata sul portale informatico della CNFC. La domanda di inserimento di un ente nella LEEF può essere presentata alla CNFC da ogni soggetto interessato tramite il sito istituzionale, con apposita procedura informatica.

⁷ Laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509; Decreto 11 dicembre 1998, n.509. Laurea triennale, laurea magistrale, dottorato, master, specializzazione e corsi di perfezionamento con CFU previsti e disciplinati dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.2. Formazione individuale svolta all'estero presso enti non inseriti nella LEEF

Le attività di formazione individuale svolte all'estero, nell'ambito di un programma di formazione professionale continua straniero, presso enti non inseriti nella LEEF, danno diritto al riconoscimento di crediti formativi nei seguenti limiti:

- a) nel caso in cui nella documentazione prodotta dal professionista sanitario sia indicato solo il numero dei crediti formativi conseguiti all'estero e non il numero delle ore, si applica la riduzione del 50% dei crediti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- b) nel caso in cui non sia indicato il numero dei crediti ma siano indicate le ore di formazione, si applica il criterio di un credito ECM per ogni ora di formazione, per poi riconoscere il 50% dei crediti risultanti fino, in ogni caso, ad un massimo di 25 crediti ECM per ogni singolo evento;
- c) nel caso in cui siano riportate entrambe le informazioni (numero dei crediti e numero delle ore di formazione), si applica il criterio delle ore (come da punto b);
- d) nel caso in cui nella documentazione presentata dal professionista non siano riportate le informazioni del numero dei crediti e del numero delle ore di formazione non è possibile attribuire crediti formativi.

Non possono costituire formazione individuale all'estero le attività di formazione a distanza.

3.4.3. Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero

Il professionista sanitario può maturare crediti formativi come attività di formazione individuale all'estero in virtù di convenzioni, anche transfrontaliere, per il mutuo riconoscimento delle attività formative stipulate, oltre che dalla CNFC, anche dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dagli Ordini, e loro Federazioni, nonché da altri enti pubblici non economici aventi finalità di formazione. Tali convenzioni non possono derogare al rispetto dei requisiti minimi e delle garanzie previsti dal presente Manuale e la loro efficacia è subordinata al parere positivo della CNFC che si avvale, al riguardo, della Sezione V.

La CNFC in condivisione con il CTR può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati.

3.5. Autoformazione

L'attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da *provider* accreditati ECM.

Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 10% dell'obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell'impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.

Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.

3.6. Riconoscimento e registrazione dei crediti per attività di formazione individuale

Il riconoscimento di crediti per attività di formazione individuale è subordinato alla presentazione, da parte del professionista sanitario, della documentazione attestante l'attività svolta. Competenti al riconoscimento dei crediti formativi sono gli Ordini. I professionisti non iscritti a Ordini presentano l'istanza di riconoscimento alla CNFC⁸. I professionisti, per la richiesta di inserimento dei crediti, possono avvalersi del portale del COGEAPS.

Per le pubblicazioni scientifiche, il professionista sanitario deve presentare una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti l'indicazione bibliografica completa, comprensiva del codice identificativo *Scopus e Web of Science* della singola pubblicazione.

⁸ Nelle more della completa attuazione della legge 3 dell'11 gennaio 2018.

La richiesta di riconoscimento dei crediti Ecm dovrà essere presentata utilizzando i modelli di cui agli allegati V-IX del presente Manuale.

3.7. Recupero dell'obbligo formativo del triennio 2014/2016

In seguito alla decisione della Commissione Nazionale per la Formazione continua del 13 dicembre 2016 i professionisti sanitari che nel triennio 2014/2016 non abbiano soddisfatto l'obbligo formativo individuale triennale possono completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti maturati entro il 31 dicembre 2017, acquisiti quale recupero del debito formativo del triennio precedente, non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo del triennio 2017/2019. Il recupero dei crediti per il triennio 2014/2016 è una facoltà del professionista sanitario che, tramite l'accesso al portale COGEAPS, dovrà procedere allo spostamento della competenza dei crediti acquisiti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.

I crediti indicati quali recupero dell'obbligo formativo per il triennio 2014/2016 verranno spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione, e agli stessi verranno applicate le norme del triennio 2014/2016 e tale spostamento sarà irreversibile. Potranno essere destinate al recupero le partecipazioni registrate nella banca dati del COGEAPS e una volta spostate non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

Tale recupero è utile al professionista solo nel caso in cui nel triennio 2014/2016 abbia maturato almeno il 50% dell'obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

3.8. Obbligo formativo medici competenti

La certificazione per l'assolvimento dell'obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l'attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall'Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:

- a) Soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
- b) Acquisizione di crediti ECM pari al 70% dell'obbligo formativo del triennio, nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Nell'anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all'attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell'obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.

Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell'attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell'anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro").

La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell'anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.

I crediti recuperati dal 2017 verranno spostati di competenza per l'intero valore della partecipazione, seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati e l'operazione sarà irreversibile. Le partecipazioni potranno essere spostate al triennio precedente, solo quando le stesse saranno registrate nella banca dati del COGEAPS e non verranno più conteggiate nel triennio in cui sono state originariamente acquisite.

L'elenco dei medici competenti è istituito ed è gestito dal Ministero della Salute.

4. Esoneri ed esenzioni

4.1. Esoneri

L'esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale.

La frequenza, in Italia o all'estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze in ambito sanitario dei professionisti sanitari dà diritto all'esonero dalla formazione ECM. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso, pertanto, non saranno applicabili esoneri nel periodo di frequenza che va oltre la durata legale (fuori corso). L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale.

La misura dell'esonero dall'obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (**Allegato X**) ai seguenti corsi e attività in materie di carattere sanitario, in Italia o all'estero:

- laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano 60 CFU;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- corso di formazione manageriale, ai sensi dell'articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- corsi per il rilascio dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia previsti dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i "Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscono almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell'obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza.

La durata dell'esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l'esonero è attribuito all'anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l'anno di attribuzione dell'esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell'anno prescelto per l'attribuzione dell'esonero.

La misura dell'esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell'ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) in materie di carattere sanitario, in Italia o all'estero.

L'esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (**Allegato XII**), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

4.2. Esenzioni

L'esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (**Allegato XI**) e costituisce una riduzione dell'obbligo formativo triennale dovuta alle seguenti fattispecie di sospensione dell'attività professionale, dichiarata o autocertificata, con conseguente impedimento oggettivo dell'attività formativa:

- a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);
- e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
- f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- i) richiamo alle armi o servizio volontariato alla Croce Rossa Italiana (art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni);
- j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);
- l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
- m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari all'estero.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili.

L'esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale. L'esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (**Allegato XII**). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l'esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell'attività professionale di cui all'istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l'attività professionale nel mese x dell'anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

4.3. Valutazione delle istanze

Gli Ordini, sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal presente Manuale. Le istanze devono essere trasmesse tramite il portale COGEAPS, secondo i modelli riportati agli allegati X-XII.

La CNFC è competente alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione per i professionisti sanitari non iscritti ad Ordini⁹.

La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Manuale.

Le istanze devono essere trasmesse tramite il portale COGEAPS, previa iscrizione nella relativa anagrafica, secondo i modelli riportati agli allegati X-XII.

⁹ Nelle more della completa attuazione della legge 3 dell'11 gennaio 2018.